

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1564}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVIO, CACCIA, ASTORI, BONETTI, MELELEO, PERRONE,
SANTUZ, MEMMI, SARETTA**

Presentata l'11 aprile 1984

**Norme per l'accesso alla casa, in proprietà o in concessione
amministrativa, per il personale del Ministero della difesa**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede una serie di interventi tendenti a favorire l'assegnazione di alloggi alle Forze armate per rendere possibile ciò che altre leggi hanno previsto ma che nella realtà non è stato raggiunto con grave disagio del personale interessato.

Si tratta di favorire, in generale, l'assegnazione dell'alloggio al singolo personale dipendente, attraverso la previsione di particolari agevolazioni normative e finanziarie, intese a permettere la costruzione o l'acquisto di alloggi, sia con adeguate previsioni di spesa per finanziare leggi esistenti per la costruzione di alloggi di servizio, sia per la costruzione di nuovi alloggi ai singoli dipendenti interessati.

Per raggiungere tali scopi prefissati a favorire, quindi, l'accesso alla casa agli addetti alle Forze armate, l'articolo 1 prevede un ulteriore finanziamento della legge 18 agosto 1978, n. 491 e successive modifiche di 170 miliardi per il quadriennio 1984-1987 in aggiunta a quello di 130 miliardi già previsto dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730.

L'articolo 2 specifica che nei finanziamenti in parola sono compresi la realizzazione di 130 alloggi per le famiglie della base di Comiso.

Gli articoli 4, 5 e 6 apportano delle integrazioni alla legge n. 497 del 1978 al fine di rendere più snella la procedura delle costruzioni e di acquisizione degli alloggi.

L'articolo 7 stabilisce, invece, delle agevolazioni varie al personale dipendente per l'accesso alla prima casa. Pur utilizzando sull'argomento la normativa propria della legge n. 457 del 1978 sono previste alcune deroghe intese a rendere più facile l'accesso alla casa. È noto infatti, che gli appartenenti alle Forze armate, avendo l'obbligo della residenza nel luogo di lavoro non potrebbero partecipare alla assegnazione di abitazioni in proprietà in località diverse dal luogo di lavoro proprio perché vi è la necessità, per l'assegnazione in proprietà, dell'obbligo, sulla base della legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni, di residenza nel comune sede dell'intervento edificatorio.

La possibilità, quindi, di permettere lo acquisto o la costruzione di alloggi in località diverse dal luogo di lavoro è ammesa solo con l'introduzione della deroga prevista all'articolo 7 della presente proposta di legge.

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 introducono il principio del risparmio casa per favorire, da parte dei diretti interessati, una disponibilità finanziaria iniziale indispensabile per avviare il tentativo e le procedure per l'acquisizione di un mutuo che spesso

anche nelle migliori ipotesi, non copre la totalità del costo della casa e, nei casi possibili, porterebbe ad una rata di rimborso chiaramente insostenibile.

È prevista pure, la possibilità che il fondo alimentato con criteri di cui all'articolo 9 sia ulteriormente incrementato da un apposito stanziamento nel bilancio dello Stato per l'erogazione di mutui diretti all'acquisto della prima casa da parte del personale militare dal 60 al 75 per cento del suo costo.

Con queste prerogative è intenzione di stimolare il risparmio da una parte e ulteriormente portare ad una accelerazione monetaria da parte dello Stato per dare a tutto il personale della difesa la possibilità di entrare in possesso della prima abitazione.

Onorevoli colleghi, nell'affidare alla vostra attenzione la seguente proposta di legge, si vuole sottolineare l'occasione che viene offerta per dimostrare una attenzione ed una concreta disponibilità a favore delle forze armate, alle quali tante volte abbiamo espresso solidarietà ed apprezzamento.

È una occasione per dare loro serenità e idonea sistemazione alle famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per completare i programmi costruttivi di alloggi di servizio per il personale militare, di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, per il quadriennio 1984-1987 viene stanziata la somma di 170 miliardi di lire, in aggiunta a quella di 130 miliardi già prevista dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, ripartita in 50 miliardi per l'esercizio 1984 e 40 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi.

ART. 2.

Nel finanziamento di cui all'articolo 1 sono compresi la realizzazione di centotrenta alloggi per le famiglie del personale italiano della base di Comiso.

ART. 3.

All'onere di lire 150 miliardi di cui all'articolo 1 si provvede quanto a lire 50 miliardi di spesa di cui al capitolo 7001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Quanto a lire 120 miliardi per gli anni 1985-1986-1987 mediante conseguente utilizzo dello spazio di copertura preordinato nel bilancio pluriennale 1985-1987.

ART. 4.

Per la realizzazione dei programmi di costruzione in questione il Ministero della difesa potrà stipulare apposite convenzioni con l'IRI o con l'ITALSTAT.

ART. 5.

È devoluta al comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, la competenza ad esprimere il preventivo

parere di congruità sulle convenzioni per la locazione di fabbricati di proprietà degli istituti di previdenza.

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« Rientrano nella disciplina prevista per i fabbricati di cui al primo comma anche gli alloggi ex-INCIS/militari ».

ART. 7.

Ai fini dell'accesso del personale militare a mutui agevolati e contributi per l'acquisto della prima casa comunque previsti da norme statali o regionali non si richiede il requisito della residenza nel comune dove è stata costruita l'abitazione.

ART. 8.

È istituito presso il Ministero della difesa il Fondo per il risparmio casa, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e contabile.

In detto Fondo affluiscono una dotazione iniziale a carico del bilancio dello Stato di 100 miliardi, i rientri derivanti dalla vendita a riscatto degli alloggi ex-INCIS/militari, i versamenti volontari di cui al successivo articolo, nonché i proventi derivanti dalla contribuzione istituita ai sensi del successivo articolo 9.

ART. 9.

Sulle retribuzioni del personale civile e militare del Ministero della difesa è trattenuto un contributo aggiuntivo a quello istituito ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e pari allo 0,65 per cento dell'intero ammontare. Le somme trattenute sono mensilmente versate al Fondo di cui all'articolo precedente.

ART. 10.

Il personale del Ministero della difesa può chiedere l'apertura di un conto presso il Fondo di cui al precedente articolo 7 sul quale effettuare versamenti di risparmio destinato all'acquisto della propria abitazione.

I versamenti sono liberi nell'ammontare e a periodicità semestrale. Qualora le somme versate siano prelevate prima di aver raggiunto l'importo di lire 6.000.000 sulle somme stesse è corrisposto l'interesse bancario. Qualora, invece, le somme siano prelevate dopo aver raggiunto o superato il predetto importo, sulle stesse è corrisposto un interesse pari a quello riconosciuto ai certificati di credito del tesoro emessi nel corrispondente periodo di tempo di giacenze. Gli interessi corrisposti sono esenti da ogni imposizione fiscale.

Il Fondo, nei limiti delle disponibilità annuali e per graduatorie formate in base all'anzianità contributiva *ex lege* 14 febbraio 1963, n. 60, all'anzianità di servizio presso il Ministero nonché all'anzianità contributiva volontaria, concede contributi in conto interesse su mutui erogati da istituti di credito fondiario ed edilizio nonché da Casse di risparmio e da mutui di credito su pegno prima categoria, convenzionati con il Fondo stesso, per l'acquisto della prima abitazione, ovunque ubicata, ed avente i requisiti tipologici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457. I contributi sono pari a quelli previsti dal titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, adottate anche in via amministrativa. I mutui concedibili sono a rata costante:

a) al 60 per cento del costo di acquisto per coloro che abbiano contribuito al Fondo esclusivamente con le trattenute di cui al precedente articolo 9 per un periodo minimo di 10 anni;

b) al 75 per cento del costo di acquisto per coloro che abbiano un'anzianità minima di servizio di dieci anni, abbiano effettuato versamenti volontari e raggiunto

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'importo minimo di lire 6.000.000, in un periodo di giacenza non inferiore a tre anni.

I mutui sono assistiti dalle garanzie previste dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

ART. 11.

In luogo dei contributi in conto interessi di cui al precedente articolo il Fondo può concedere, a richiesta del beneficiario che abbia effettuato i versamenti volontari e in base alle proprie disponibilità, un contributo in conto capitale di ammontare massimo pari all'attualizzazione dei contributi in conto interessi concedibili ai sensi del medesimo articolo.

ART. 12.

I soggetti che ottengono un mutuo agevolato di cui alla lettera b) del precedente articolo 9 ovvero il contributo in conto capitale previsto dal precedente articolo 10 hanno diritto ad ottenere le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto alla data della concessione dell'agevolazione.

Il trattamento di fine rapporto all'atto di cessazione del medesimo, per i soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma, sarà computato in base all'anzianità residua.

ART. 13.

Le modalità relative alla costituzione, funzionamento, gestione e contabilità del Fondo sono determinate con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.